

## Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che, applicando un'aliquota IVA del 4,8 % alle cessioni di levrieri e cavalli di norma non destinati alla preparazione di alimenti, alla locazione di cavalli e ad alcuni servizi d'inseminazione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 96, 98 (in combinato disposto con l'allegato III) e 110 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE <sup>(1)</sup>, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto:

— condannare l'Irlanda alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 96 della direttiva IVA, l'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro, che non può essere inferiore al 15 %, si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi. Un'aliquota diversa dall'aliquota normale può essere applicata solo se consentito da altre disposizioni della direttiva.

L'art. 98 dispone che gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III della direttiva. Le cessioni attualmente in questione non figurano nell'allegato III.

La direttiva IVA contiene anche disposizioni transitorie che consentono agli Stati membri di continuare ad applicare aliquote in deroga alle regole generali concernenti la struttura e il livello delle aliquote di cui alla direttiva, purché le pertinenti disposizioni di diritto nazionale fossero in vigore al 1° gennaio 1991.

Ai sensi dell'art. 113 della direttiva IVA, se al 1° gennaio 1991 uno Stato membro applicava un'aliquota ridotta inferiore al minimo prescritto dall'art. 99, può applicare a tali beni e servizi una delle aliquote ridotte previste dall'art. 98. Tuttavia, poiché l'aliquota applicata dall'Irlanda ai beni e servizi ora in questione è inferiore al minimo stabilito dall'art. 99 della direttiva IVA, l'art. 113 non può trovare applicazione.

L'art. 110 della direttiva, che si applica anche ad aliquote inferiori al minimo di cui all'art. 99, prevede un regime transitorio per talune misure nazionali adottate per ragioni di interesse sociale ben definite (ad esempio, ridurre il carico fiscale gravante sul consumo di beni e servizi che soddisfano bisogni primari di interesse sociale) e a favore dei consumatori finali. La Commissione sostiene che la cessione di cavalli e levrieri (per fini diversi dall'impiego nella preparazione di alimenti), la locazione di cavalli e i servizi d'inseminazione non possono essere considerati

necessari per soddisfare bisogni primari di interesse sociale. La Commissione afferma inoltre che, poiché i cavalli e i levrieri sono in gran parte destinati alle corse o all'allevamento, la misura non può essere considerata a favore dei consumatori finali.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 4 marzo 2011 — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-117/11)

(2011/C 145/20)

Lingua processuale: l'inglese

## Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

## Parti

Ricorrenti: Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

## Questioni pregiudiziali

1) Quali siano i fattori specifici di cui il giudice del rinvio deve tenere conto per stabilire se, in circostanze come quelle della presente causa, un soggetto passivo fornisca un'unica prestazione imponibile di servizi di parcheggio o due prestazioni separate, una di parcheggio e una di trasporto di passeggeri. In particolare:

a) se al caso di specie sia applicabile il ragionamento svolto dalla Corte nelle sentenze Card Protection Plan, causa C-349/96, e Levob, causa C-41/04. In particolare, se il servizio di trasporto in questione possa essere considerato accessorio rispetto al servizio di parcheggio o se sia così strettamente connesso a quest'ultimo al punto da formare oggettivamente un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale;

- b) nel considerare la questione sub 1a, in quale conto il giudice del rinvio debba tenere i costi della prestazione del servizio di trasporto rispetto al servizio di parcheggio, conformemente ai punti 24-26 della sentenza della Corte Madgett and Baldwin, cause riunite C-308/96 e C-94/97, nel valutare se il servizio di trasporto sia o meno accessorio rispetto al servizio di parcheggio;
- c) se, alla luce della sentenza Tellmer, causa C-572/07, in particolare, i punti 21-24, il giudice del rinvio, nel risolvere la questione sub 1a, debba tenere conto del fatto che l'elemento di trasporto della prestazione potrebbe (ma in effetti non lo è) essere fornito con modalità diverse (ad esempio, il soggetto passivo potrebbe fornire tale servizio di trasporto utilizzando un prestatore terzo che fatturi al soggetto passivo o potrebbe utilizzare un operatore terzo che concluda il contratto direttamente con il cliente e richieda un prezzo separato per il servizio di trasporto) e in che misura (semai lo fosse) sia rilevante il fatto che il contratto conferisca o meno al cliente il diritto di scegliere tra le diverse modalità con cui l'elemento di trasporto può essere fornito.
- 2) Nel risolvere la questione sub 1a, nel valutare se si sia o meno in presenza di un'unica prestazione economica indissociabile, in quale conto il giudice del rinvio debba tenere il principio della neutralità fiscale. In particolare:
- a) se la risposta dipenda dal fatto che il soggetto passivo preli o meno servizi di parcheggio o servizi di trasporto ad altri gruppi di clienti separatamente;
- b) se la risposta dipenda dal trattamento che il diritto nazionale riserva ad altri servizi di trasporto da e verso gli aeroporti non prestati da operatori di servizi di parcheggio;
- c) se la risposta dipenda dal fatto che altri casi di prestazione da parte di un soggetto passivo di servizi di parcheggio e di trasporto (che non comportano il trasporto da e verso gli aeroporti) siano trattati o meno dal diritto nazionale come due prestazioni distinte, una imponibile e l'altra ad aliquota zero;
- d) se la risposta dipenda dal fatto che il soggetto passivo possa o meno dimostrare che i servizi prestati sono in concorrenza con altri servizi analoghi comportanti tanto un elemento di parcheggio quanto un elemento di trasporto, siano essi forniti dallo stesso prestatore o da due prestatori diversi. In particolare, se la risposta dipenda dal fatto che il soggetto passivo possa dimostrare che i consumatori che intendono utilizzare l'auto per effettuare una parte del viaggio verso l'aeroporto possono ottenere il parcheggio e il trasporto verso l'aeroporto da prestatori individuali e distinti, ad esempio parcheggiando in un luogo prossimo a una stazione ferroviaria e utilizzando il trasporto in treno da tale luogo fino all'aeroporto ovvero parcheggiando in un luogo prossimo all'aeroporto e utilizzando un'altra forma di trasporto pubblico verso l'aeroporto;

e) in che modo il giudice del rinvio debba tenere conto delle conclusioni cui è giunta la Corte nella sentenza Commissione/Francia, causa C-94/09, con riferimento al principio della neutralità fiscale e ai servizi di trasporto in quella causa;

- 3) Se il diritto dell'Unione europea e, in particolare, il principio della neutralità fiscale, ostino a una disposizione di diritto nazionale che esclude l'applicazione di un'aliquota zero ai servizi di trasporto tra un aeroporto e un sito di parcheggio, qualora il soggetto che fornisce l'elemento di trasporto e il soggetto che fornisce l'elemento di parcheggio coincidano o siano connessi.

—————

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 7 marzo 2011 — «EON ASSET MANAGEMENT» OOD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna**

(Causa C-118/11)

(2011/C 145/21)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad — Varna (Bulgaria)

**Parti**

*Ricorrente:* «EON ASSET MANAGEMENT» OOD

*Convenuto:* Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Come debba essere interpretato il requisito di cui all'espressione «sono impiegati», stabilito dall'art. 168 della direttiva 2006/112 <sup>(1)</sup> e, quanto alla valutazione del sorgere del diritto a detrazione, in quale momento tale requisito debba essere soddisfatto: se già nel periodo d'imposta in cui i beni sono acquistati o i servizi ricevuti, o se sia sufficiente che tale requisito sia soddisfatto in un periodo di imposta successivo;
- 2) Se, in considerazione degli artt. 168 e 176 della direttiva 2006/112, risulti ammissibile una norma nazionale quale l'art. 70, primo comma, n. 2, della legge bulgara sull'IVA, che consente di escludere sin dall'inizio dal sistema delle detrazioni i beni e i servizi «destinati a operazioni non aventi titolo oneroso o a attività diverse dall'attività economica del soggetto passivo»;